

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 9/2026 del 15 maggio 2026

Annunciata proroga per i versamenti dei soggetti ISA

Nel corso dell'evento organizzato dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti dedicato alla "Dichiarazione dei redditi 2026", il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo ha pubblicamente anticipato che sarebbe in arrivo una proroga del termine di versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). La proroga si rende necessaria a causa del ritardo nel rilascio del software per il calcolo degli stessi ISA.

L'ipotesi anticipata prevede lo spostamento del termine ordinario di versamento dal 30 giugno al 20 luglio 2026, con la possibilità di effettuare i pagamenti entro il 20 agosto 2026 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La proroga ricalcherebbe quindi lo schema già sperimentato in precedenti annualità in occasione di ritardi nel rilascio degli applicativi ISA.

Il viceministro Leo ha inoltre anticipato che la proroga dovrebbe riguardare non solo i soggetti ISA "puri", ma anche i soci di soggetti trasparenti interessati dalla proroga stessa e, verosimilmente, i contribuenti in regime forfettario che rientrano nel perimetro applicativo degli indici.

Il software ISA 2026 dovrebbe essere reso disponibile nei prossimi giorni, ma nel suo intervento il viceministro non ha saputo fornire una data precisa.

1° giugno 2026: invio della LIPE I trimestre 2026

Scade il 1° giugno (il 31 maggio è domenica) il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relativa al I trimestre 2026.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Artigiani e commercianti: prima rata contribuzione 2026 al 18 maggio 2026

Ricordiamo che entro il prossimo **18 maggio** (il 16 cade di sabato), artigiani e commercianti dovranno versare la 1ª rata della contribuzione dovuta entro il minimale reddituale per l'anno 2026.

Le ulteriori 3 rate avranno invece le seguenti scadenze:

- 20 agosto,
- 16 novembre
- 16 febbraio (anno n+1).

Concordato preventivo biennale 2026-2027: le linee guida per una scelta consapevole tra opportunità e rischi

È stata approvata la metodologia con cui l'Agenzia Entrate elabora la proposta 2026-2027 per i contribuenti che applicano gli Isa nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Il provvedimento normativo dà attuazione alle regole sul concordato preventivo biennale introdotte dal decreto legislativo n. 13/2024. La norma (articolo 9, comma 1) stabilisce, infatti, che la richiamata metodologia debba essere approvata con un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

La partecipazione al CPB per il biennio 2026-2027 non è aperta a tutti. l'accesso è riservato principalmente ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). È importante sottolineare che, a decorrere dal 2025, non possono più accedere a questo istituto i contribuenti in regime forfettario. Inoltre, l'adesione è preclusa a chi avesse già sottoscritto il patto per il biennio precedente 2025-2026.

Il meccanismo si basa su un algoritmo sviluppato dall'Agenzia Entrate che, elaborando i dati dichiarati attraverso lo strumento ISA e i risultati degli anni precedenti, formula una "proposta" di reddito. La metodologia tiene conto degli andamenti economici, della redditività individuale e settoriale, nonché di altri dati in possesso dell'amministrazione. La comunicazione dell'eventuale adesione deve essere effettuata, salvo possibili proroghe, entro il 30 settembre 2026 (data che potrebbe essere soggetta ad imminente proroga).

Il cuore della convenienza del **concordato** risiede nella possibilità di svincolare il carico fiscale dai guadagni effettivi. se il contribuente realizza redditi superiori a quelli concordati, l'eccedenza non rileva ai fini delle imposte dirette. Per rendere lo strumento ancora più appetibile, è stato introdotto un regime opzionale che permette di tassare la differenza tra il reddito proposto e quello del periodo precedente con un'imposta sostitutiva agevolata; l'aliquota varia in base al punteggio di affidabilità ISA:

- 10% per punteggi pari o superiori a 8;
- 12% per punteggi tra 6 e 8;
- 15% per punteggi inferiori a 6.

Sulla parte eccedente gli 85.000 euro rispetto al reddito precedente, l'imposta sostitutiva sale invece al 43% per i soggetti IRPEF e al 24% per i soggetti IRES. Aderire alla proposta garantisce inoltre i benefici del "regime premiale ISA" (punteggio 10), che includono l'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a determinate soglie, l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici e l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Nonostante i vantaggi, il **CPB** presenta criticità che richiedono una valutazione prudente. innanzitutto, l'adesione è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali; se il contribuente non riuscisse a realizzare redditi pari a quelli concordati, subirebbe un danno economico, poiché le imposte restano dovute sul valore pattuito. Restano inoltre esclusi dal concordato l'iva e, per i professionisti iscritti a casse private, i contributi previdenziali, che continuano a essere calcolati sul reddito effettivo.

Un punto di particolare attrito riguarda l'iper ammortamento per i nuovi investimenti previsti dalla legge di bilancio 2026. allo stato attuale, l'adesione al **CPB** "blocca" il reddito, impedendo di sfruttare questa agevolazione come variazione in diminuzione, a meno di futuri interventi correttivi del governo.

Il legislatore ha previsto rigide clausole di salvaguardia. il concordato cessa di avere efficacia in caso di cessazione o modifica dell'attività, o in presenza di circostanze eccezionali (calamità, infortuni gravi che portano a sospensioni dell'attività) che riducano il reddito effettivo di oltre il 30% rispetto a quello concordato. Una novità recente riguarda la cessazione legata a scenari internazionali; il patto decade in presenza di impatti economici negativi correlati a conflitti geopolitici che causino un incremento dei prezzi superiore al 5%.

Riscossione, il MEF definisce i nuovi flussi informativi tra Agenzia Entrate-Riscossione ed enti creditori

Il Decreto del 29 aprile introduce le nuove modalità telematiche di trasmissione dei dati relativi ai carichi affidati e alle riscossioni effettuate, in attuazione della riforma della riscossione prevista dal D.lgs. n. 110/2024.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 29 aprile 2026 di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha definito le modalità operative con cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori i flussi informativi relativi allo stato delle procedure di riscossione e agli incassi effettuati. Il provvedimento attua quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 110/2024, nell'ambito della riforma della riscossione.

Il Decreto prevede che, entro la fine di ogni mese l'Agenzia Entrate-Riscossione trasmetta telematicamente agli enti creditori tutte le informazioni riguardanti:

- lo stato delle procedure relative alle singole quote ad essa affidate;
- le riscossioni effettuate nel mese precedente.

L'obiettivo è garantire un aggiornamento costante e strutturato delle informazioni relative ai carichi affidati all'agente della riscossione.

Tra i dati contenuti nei flussi informativi dovranno essere evidenziate separatamente le quote affidate dal 1° gennaio 2025 temporaneamente escluse dal discarico automatico.

Si tratta, in particolare, dei carichi per i quali risultano in corso:

- sospensioni della riscossione;
- rateazioni;
- definizioni agevolate;
- azioni esecutive o cautelari di recupero;
- procedure concorsuali o accordi previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Rientrano inoltre tra le esclusioni i carichi per i quali sia stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, nel quinquennio successivo all'affidamento.

Le modalità tecniche di trasmissione dei flussi, riportate nell'allegato 1 al Decreto, saranno pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nell'area dedicata ai "Servizi agli Enti".

Entro tre mesi dalla pubblicazione del Decreto sarà inoltre reso disponibile un documento tecnico contenente i criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati, il dettaglio dei controlli di congruità ed i relativi codici errore.

Il documento potrà essere aggiornato in presenza di specifiche esigenze operative o tecniche, con pubblicazione tempestiva delle eventuali modifiche.

La trasmissione dei nuovi flussi informativi partirà dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del Decreto. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal Decreto del 22 ottobre 1999.

F24 e debiti contributivi dell'appaltatore: no alla compensazione per obbligati solidali

Con una FAQ pubblicata il 29 aprile l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24 per il versamento di contributi e premi assicurativi dovuti da un soggetto affidatario inadempiente.

Il quesito riguarda i casi in cui il committente o la stazione appaltante, in qualità di obbligati solidali, siano tenuti a effettuare i versamenti in nome e per conto dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

Sul piano operativo, l'Agenzia ricorda che tali versamenti devono essere eseguiti **tramite modello F24** indicando il codice fiscale del soggetto inadempiente come primo codice fiscale e quello del soggetto che effettua il pagamento come secondo codice fiscale, utilizzando i codici identificativi "50 – obbligato solidale" o "51 – stazione appaltante".

Nel chiarimento fornito, l'Amministrazione finanziaria **esclude espressamente la possibilità di ricorrere alla compensazione di crediti**. Il soggetto che effettua il pagamento, infatti, interviene per estinguere un debito altrui e, pertanto, non può utilizzare crediti propri in compensazione, in quanto ciò costituirebbe una violazione del divieto previsto dall'articolo 1 del d.lgs. n. 124/2019, che impedisce il pagamento di debiti altrui mediante compensazione.

Adeguati assetti e compliance integrata: dal CNDCEC una guida per 'proteggere' l'impresa

La gestione aziendale moderna non può più prescindere da una solida architettura di controllo interno. Negli ultimi anni, il quadro normativo italiano ha subito una trasformazione radicale, spostando il fulcro della responsabilità dall'evento infausto (come il dissesto economico) alla carenza organizzativa che lo ha preceduto.

Per orientarsi meglio può essere molto utile anche il documento "**La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi**" pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) il 4 maggio 2026, che, pur focalizzandosi sulla figura del consulente tecnico, offre in realtà una preziosa "**mappa del rischio**" per le imprese.

Sapere come un perito nominato dal Tribunale potrebbe valutare l'azienda ex post è il modo migliore per costruire, fin da oggi, un assetto efficace.

Tax credit cinema: aperta la sessione per la presentazione delle richieste definitive di credito di imposta

La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ha comunicato l'apertura della sessione sulla piattaforma DGCOL per la presentazione delle **domande definitive di credito d'imposta relative al tax credit cinema**, con riferimento alle **annualità 2024 e 2025**.

Le istanze riguardano i crediti d'imposta previsti dagli articoli 15 e 19 della Legge n. 220/2016 e possono essere presentate esclusivamente in presenza di una precedente richiesta preventiva.

L'Amministrazione ha inoltre precisato che i termini di presentazione previsti dal D.L. 10 luglio 2024 n. 225 devono considerarsi **sospesi** fino alla data di pubblicazione dell'avviso, così da consentire l'invio delle domande definitive nei tempi previsti dalla normativa.

Sul portale DGCOL sono disponibili i **vademecum operativi** per la compilazione delle domande e per la registrazione dei revisori. Per l'assistenza tecnica o relativa alla modulistica è possibile utilizzare l'apposita funzione "Assistenza" presente nell'area riservata della piattaforma.

Il Ministero ricorda infine che l'Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18, con tempi medi di risposta pari a tre giorni lavorativi.

Accessi domiciliari e verifiche IVA: la Cassazione sui controlli del giudice tributario

La Suprema Corte rafforza le garanzie del contribuente: il giudice tributario deve verificare la reale sussistenza dei "gravi indizi" alla base dell'accesso domiciliare.

Con la Sentenza n. 9241 del 12 aprile 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di accessi domiciliari nell'ambito delle verifiche fiscali ai fini IVA, ribadendo i limiti e i controlli cui è soggetta l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

La Suprema Corte ha chiarito che il giudice tributario, chiamato a valutare la legittimità di un accertamento fondato su documentazione acquisita tramite accesso presso l'abitazione del contribuente, non deve limitarsi a verificare la mera esistenza della motivazione nel decreto autorizzativo, ma è tenuto anche a **controllare la correttezza giuridica dell'apprezzamento sui "gravi indizi" dell'illecito fiscale**.

Secondo i giudici, tali indizi devono basarsi su elementi cui l'ordinamento riconosca effettiva valenza indiziaria, in coerenza con le garanzie costituzionali previste dagli articoli 14 e 113 della Costituzione a tutela dell'inviolabilità del domicilio e del diritto di difesa.

Dichiarazione Criptovalute 2026: novità e rischi

Con l'approssimarsi dei termini per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (compreso 730) torniamo a segnalare un tema importante ma spesso sottovalutato dai contribuenti.

Tutti i contribuenti italiani che detengono criptovalute sono tenuti a compilare il **quadro RW** (modello redditi persone fisiche) o il **quadro W** (modello 730), indicando il valore del portafoglio crypto al **31 dicembre** dell'anno fiscale.

Non esiste alcuna soglia di esenzione. Anche un solo euro in criptovalute va dichiarato.

L'omessa compilazione del **quadro RW (o W)** prevede sanzioni che variano tra il **3% e il 15%** del valore delle cripto-attività non monitorate. Tale obbligo di monitoraggio sussiste per ogni euro detenuto, poiché non esistono soglie di esenzione. Inoltre, va considerata la sanzione relativa all'imposta sul valore delle cripto-attività, che si calcola nel quadro RW ed è pari al **2 per mille**.

A questi oneri vanno aggiunte le **sanzioni specifiche** previste per chi non avesse dichiarato le plusvalenze realizzate.

Precompilata 2026: tutto quello che c'è da sapere nella guida delle Entrate

Sono disponibili online le **dichiarazioni precompilate 2026**. Sul sito dell'Agenzia Entrate è infatti possibile consultare i modelli 730 già predisposti con i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria o trasmessi da soggetti terzi, come datori di lavoro, farmacie e istituti di credito.

Per supportare i contribuenti nella gestione della dichiarazione, l'Agenzia ha pubblicato la guida **"La dichiarazione precompilata 2026"**, dedicata a chi sceglie di utilizzare l'applicativo online per l'invio dei modelli dichiarativi. Il documento fornisce indicazioni operative per visualizzare, accettare, modificare e integrare i dati presenti, oltre a chiarire le modalità per conferire **delega a una persona di fiducia**, consentendole di accedere e trasmettere la dichiarazione per conto del contribuente e di utilizzare i servizi web dell'Agenzia.

Si ricorda che, dallo scorso 30 aprile, è possibile consultare il **modello 730**, con invio consentito **dal 14 maggio al 30 settembre**. Dal 20 maggio è invece disponibile in consultazione il modello **Redditi PF**, trasmissibile **a partire dal 27 maggio e fino al 2 novembre**.

Attenzione: nel "precompilato" non tutti i redditi sono tracciati

Con l'apertura della stagione dichiarativa 2026, il Modello 730 precompilato è ufficialmente disponibile per la consultazione sul portale dell'Agenzia Entrate.

Sebbene lo strumento nasca per semplificare gli adempimenti fiscali dei contribuenti, è fondamentale prestare la massima attenzione: la dichiarazione "pronta all'uso" non è necessariamente completa.

In particolare, nonostante l'ampia mole di dati a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, **diverse tipologie di reddito e attività non vengono inserite automaticamente nel prospetto**. La "lacuna" informativa riguarda per esempio eventuali:

- redditi prodotti all'estero o patrimoni immobiliari e/o finanziari detenuti fuori dall'Italia (soggetti a IVIE e IVAFE);
- plusvalenze di natura finanziaria, redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva e investimenti in valute virtuali (cripto valute o attività in genere).

L'Agenzia può escludere anche informazioni relative a fabbricati di cui non le sia chiara la destinazione (es. immobili tenuti a disposizione o concessi in comodato) o dati che risultano discordanti con le risultanze dell'Anagrafe Tributaria.

È bene ricordare che la messa a disposizione della dichiarazione precompilata non esonera il cittadino dall'obbligo di verifica. Il contribuente resta l'unico responsabile della correttezza e della completezza dei dati trasmessi. L'omissione di redditi non tracciati può esporre a sanzioni amministrative e accertamenti futuri.

Alla luce di queste complessità, si raccomanda sempre un controllo analitico del prospetto informativo messo a disposizione dall'Agenzia, valutando, laddove necessario, il supporto di un professionista.

Guida al trattamento fiscale delle "locazioni brevi" 2026

Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto già da alcuni anni una specifica disciplina fiscale per le cosiddette **"locazioni brevi"** ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni. Si tratta di contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, per i quali non vi è l'obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica.

In seguito all'entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017, è possibile applicare le disposizioni in materia di "cedolare secca sugli affitti", già utilizzabili per i redditi fondiari derivanti dalla locazione, anche ai redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario, di locazione breve che comprende servizi accessori (per esempio, la pulizia, la fornitura di biancheria).

La disciplina si applica sia quando i contratti sono conclusi direttamente tra il proprietario (o il sublocatore o il comodatario) e i locatari sia quando per la loro stipula o per il pagamento dei canoni o dei corrispettivi intervengono soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

La legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha successivamente modificato il decreto legge n. 50/2017, introducendo alcune novità che riguardano l'aliquota dell'imposta sostitutiva (dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca per la tassazione dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve) e gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti. È importante ricordare, infine, che l'applicabilità della cedolare secca alle locazioni brevi è prevista solo se nell'anno si destinano a questa finalità un numero limitato di immobili (che fino al 2025 era pari a massimo quattro appartamenti).

La svolta del 2026 - A partire dal 2026, la legge n. 199/2025 (articolo 1, comma 17 - legge di bilancio 2026) ha stabilito che il regime fiscale delle locazioni brevi può essere riconosciuto solo in caso di destinazione a questa finalità di **non più di due appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. **Superata questa soglia, l'attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.** In questa guida saranno illustrate le regole generali sulla tassazione dei contratti di locazione breve e le modalità operative che gli intermediari immobiliari devono osservare per adempiere agli obblighi posti a loro carico.

Anche i soggetti che esercitano **attività di intermediazione immobiliare** hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve. Inoltre, se incassano o intercedono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta quando versano al locatore la somma incassata.

In sintesi, gli intermediari devono:

- operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d'acconto sull'ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento
- comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite
- rilasciare la certificazione (ai sensi del Dpr 322/1998 – articolo 4).

L'Agenzia Entrate ha recentemente aggiornato la sua guida "Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari" con le ultime novità introdotte con la legge di bilancio 2026 (legge 199/2025).

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.

Promemoria e aggiornamento del lavoro

n° 9/2026 del 15 maggio 2026

Evoluzioni normative in materia di infortuni sul lavoro, sgravi contributivi per la sostituzione di personale in congedo e codificazione dei contratti collettivi.

I. Disciplina della certificazione medica di infortunio e ripresa dell'attività lavorativa

Ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, la certificazione medica relativa agli infortuni sul lavoro deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all'INAIL da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.

Caratteristiche della certificazione (Modello 1SS)

Il sanitario è tenuto a specificare, sin dal primo atto certificativo, i seguenti elementi essenziali:

- la diagnosi clinica della lesione;
- la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro;
- la sussistenza di un'eventuale presunzione di invalidità permanente.

Cessazione dell'indennità e rientro in servizio

Con l'invio del certificato riportante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto procede alla cessazione dell'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea (art. 102, D.P.R. n. 1124/1965).

1. **Conclusione ordinaria:** la ripresa dell'attività lavorativa allo spirare del periodo di prognosi non necessita della produzione di ulteriore documentazione medica "definitiva". Qualora l'Istituto non riceva certificazioni continuative, la procedura viene definita d'ufficio entro 15 giorni.
2. **Riammissione anticipata:** si evidenzia che la ripresa del servizio prima della scadenza prognostica è subordinata, obbligatoriamente, all'emissione di un certificato medico di rettifica che ridetermini il termine della prognosi originaria.
3. **Sorveglianza sanitaria:** resta ferma la facoltà, ovvero l'obbligo laddove previsto, di sottoporre il lavoratore alla visita di idoneità alla mansione specifica a cura del Medico Competente.

II. Incentivi all'occupazione: estensione dello sgravio per sostituzione di personale in congedo

L'art. 1, comma 221, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha integrato il quadro normativo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. Maternità/Paternità), ampliando le misure di sostegno per le imprese con organico inferiore alle 20 unità.

Estensione del periodo di affiancamento

La novella legislativa, recepita dall'INPS con il Messaggio n. 1343/2026, estende il beneficio contributivo al periodo di affiancamento successivo al rientro in servizio del lavoratore o della lavoratrice sostituita.

- **Limiti temporali:** lo sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è riconosciuto fino al compimento del primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione/affidamento, per un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
- **Requisiti operativi:** il beneficio è subordinato al possesso del codice di autorizzazione "9R". L'Istituto ha chiarito che il mantenimento dell'agevolazione prescinde dall'omogeneità delle qualifiche tra sostituto e sostituito, a condizione che sussista l'equivalenza oraria delle prestazioni lavorative.

III. Obblighi di informativa e trasparenza: il nuovo Codice Alfanumerico del CCNL

Il D.L. n. 62/2026 (cd. "Decreto Lavoro 2026"), intervenendo all'art. 11, comma 1, ha ulteriormente integrato il novero degli obblighi informativi gravanti sui datori di lavoro, modificando l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 152/1997.

In particolare, è stata introdotta la **lettera q-bis**, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di comunicare a ciascun lavoratore, in modo chiaro e trasparente, il **codice alfanumerico unico** assegnato al CCNL applicato (già previsto dall'art. 16-quater del D.L. n. 76/2020).

Tale adempimento si inserisce nel quadro generale degli elementi essenziali che il datore di lavoro è tenuto a fornire per iscritto all'atto dell'assunzione, i quali comprendono:

- **Identità delle parti:** ivi inclusi eventuali co-datori in caso di contratti di rete o gruppi d'impresa;

- **Luogo e oggetto della prestazione:** sede di lavoro (o criteri di determinazione in caso di mobilità), inquadramento, qualifica e descrizione sommaria delle mansioni;
- **Dettagli del rapporto:** data di inizio, tipologia contrattuale (con specifica della durata per il tempo determinato) e durata dell'eventuale periodo di prova;
- **Trattamento economico e orario:** importo della retribuzione iniziale, elementi costitutivi, modalità di pagamento e programmazione dell'orario di lavoro (incluse le clausole sulla variabilità in caso di modelli organizzativi imprevedibili);
- **Diritti e tutele:** diritto alla formazione, durata dei congedi retribuiti, termini di preavviso per il recesso e indicazione degli enti previdenziali/assicurativi destinatari dei contributi;
- **Sistemi automatizzati:** informativa specifica qualora la prestazione sia soggetta a sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
- **Riferimenti collettivi:** indicazione del contratto collettivo applicato (anche aziendale) con le relative parti sottoscrittrici e, per l'appunto, il relativo **codice alfanumerico unico**.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.